

LA RESPONSABILITÀ CANONICA DEGLI AMMINISTRATORI DEI BENI DELLA CHIESA*

JESÚS MIÑAMBRES

ABSTRACT: Studio della responsabilità giuridica in cui possono incorrere gli amministratori dei beni temporali nella Chiesa, che cerca di rispondere alle seguenti domande: Chi risponde? Per quali attività risponde? Quali sono le conseguenze giuridiche della responsabilità dei diversi soggetti implicati nei differenti atti di amministrazione, anche dal punto di vista penale? Che rapporto vi è tra la responsabilità giuridica nell'amministrazione dei beni nella Chiesa e la corresponsabilità di tutti i battezzati nella sua missione?

PAROLE CHIAVE: amministrazione, economo, responsabilità civile, responsabilità penale, corresponsabilità.

ABSTRACT: A study on the juridical responsibility implied in the management of temporal goods in the Church with the aim to answer the following questions: Who is accountable? What are the activities from which the accountability arises? What are the juridical implications of the accountability in the management of temporal goods, including the penal ones? What is the relationship between juridical responsibility in the administration of temporal goods in the Church and the corresponsibility (stewardship) of all the baptized in its mission?

KEY WORDS: Administration, Financial Officer, Civil Responsibility, Penal Responsibility, Stewardship.

SOMMARIO: 1. Soggetti responsabili. a. Amministratore ed economo. b. Partecipazione dei consigli nell'amministrazione dei beni. c. La comunità che configura la persona giuridica. – 2. Attività per le quali rispondono gli amministratori dei beni. – 3. Conseguenze giuridiche della responsabilità degli amministratori di beni ecclesiastici. – 4. Responsabilità giuridica e corresponsabilità.

L'AMMINISTRATORE di beni ecclesiastici, quelli di titolarità delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa, secondo la descrizione del can. 1257,¹ risponde in primo luogo, secondo gli strumenti (norme, procedure, proces-

* Contributo preparato per il volume pubblicato in onore del prof. H. Pree: *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree*, hrsg. E. Güthoff, S. Haering, Berlin 2015, pp. 681-697.

¹ Descrizione analoga fa il can. 1009 § 2 CCEO, con le peculiarità proprie del Diritto orientale, che non conosce la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private.

si, ecc.) previsti nell'ordinamento canonico che è quello che definisce le sue funzioni, davanti alla Chiesa. Oltre ai molti doverosi riferimenti ad altri ordinamenti legali in materia di responsabilità giuridica sulla gestione dei beni, e malgrado la scarsa previsione legale canonica in materia (principalmente, i can. 1281 § 3 e 639, insieme con il can. 128 relativo al risarcimento dei danni, o i corrispettivi can. 1024 § 3; 468, 529, 533; e 935 CCEO),² la giusta gestione e amministrazione dei beni ecclesiastici richiede un uso responsabile degli strumenti canonici a disposizione che in primo luogo fa riferimento alla Chiesa stessa, alla comunità dei fedeli. Perciò abbiamo pensato di focalizzare le nostre riflessioni esclusivamente sulla responsabilità giuridica canonica degli amministratori di beni ecclesiastici, senza sviluppare le ricadute degli atti di amministrazione in altri ambiti (civili, internazionali, ecc.).

Per raggiungere qualche conclusione utile in materia, inizieremo con l'analisi delle "posizioni giuridiche soggettive" di coloro che partecipano all'amministrazione dei beni, delle persone giuridiche titolari degli stessi e anche, per quanto sarà necessario, dei terzi che in qualche modo entrano in contatto con la funzione amministrativa canonica. Questa prima analisi ci consentirà di identificare e distinguere le responsabilità della stessa persona giuridica da quelle che possano essere attribuite all'amministratore o agli altri soggetti coinvolti nella gestione dei beni, ed eventualmente anche dalle responsabilità di chi stabilisce un rapporto contrattuale con questi soggetti.

Passeremo poi a considerare le attività che possono dare origine ad una responsabilità, sia quelle che possono essere considerate come attività "pubbliche" di amministrazione (la produzione di atti amministrativi in materia di gestione dei beni ecclesiastici), sia quelle altre che potrebbero essere definite come attività di collaborazione, o anche quelle che rispondono alla nozione di "gestione quotidiana dei beni" (contratti, obbligazioni, omissioni, ecc.). Non pare che l'ordinamento canonico possa accogliere la nozione di responsabilità "oggettiva", ma anche questa ipotesi dovrà essere valutata brevemente.³

Infine, sarà anche interessante prendere in esame le diverse conseguenze che l'attività dell'amministratore può avere nella sfera patrimoniale dell'ente amministrato, e anche sul proprio patrimonio personale dell'amministratore, così come quelle altre conseguenze del suo agire che possano esulare dalle ricadute patrimoniali su uno o sull'altro soggetto e arrivare alla privazione coatta di diritti personali dell'amministratore, come pena per la com-

² Per un primo approccio generale a questi strumenti, cfr. J.-P. SCHOUPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, 2° ed. riveduta, aggiornata ed ampliata, Milano 2008, p. 156 ss.

³ Sulla responsabilità oggettiva nel Diritto canonico, cfr. M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzioni nel Diritto canonico*, Cosenza 2012, pp. 89-92; E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013, pp. 72-73.

missione di un delitto tipizzato dal Diritto penale canonico. In questo contesto, la legge canonica non ha, per il momento, sviluppato la denominata “responsabilità penale degli enti”, come invece hanno fatto molti ordinamenti giuridici negli ultimi decenni.⁴

1. SOGGETTI RESPONSABILI

La gestione dei beni ecclesiastici genera una prima relazione tra la persona giuridica pubblica titolare dei beni (cfr. can. 1257) e le persone fisiche che la gestiscono come organi o rappresentanti;⁵ sono queste infatti che mettono in moto l'attività della persona giuridica e configurano ed esprimono la sua volontà. Tra queste persone fisiche, la legge canonica universale include coloro che svolgono la funzione di amministrare i beni della persona giuridica che denomina appunto “amministratori” e descrive come coloro che reggono «immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono» (can. 1279 § 1 e can. 1023 CCEO). Il legislatore stabilisce anche che «ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito» (can. 1280, non previsto dal CCEO). Per le diocesi, gli istituti di vita consacrata e i seminari, la legge richiede inoltre la costituzione dell'ufficio di economo (cfr. can. 494, 636, 239).⁶

Nella gestione dei beni ecclesiastici, o se si preferisce nella loro amministrazione “diretta” (escludiamo così le funzioni di vigilanza e controllo affidate all'Ordinario [can. 1276 e 1022 CCEO]⁷ o al Romano Pontefice [can. 1273 e 1008 CCEO],⁸ che secondo noi non rientrano nell'amministrazione in senso proprio), concorrono quindi almeno i soggetti seguenti: la persona giuridica titolare dei beni, il suo amministratore, assistito dal consiglio per gli affari economici, e l'economista, quando previsto. Quale è la responsabilità di ciascuno nei confronti dell'amministrazione?

⁴ Per un breve cenno a questa responsabilità in materia penale, cfr. D'ARIENZO, *Il concetto*, cit., pp. 92-95.

⁵ Sulle teorie organiche e rappresentative e la loro applicazione all'ordinamento canonico, cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 106 ss.

⁶ Per il CCEO, cfr. can. 262, 447 e 338. Non è da escludere che altre persone giuridiche pubbliche possano prevedere la figura dell'economista nei propri statuti. Se si confrontano i canoni citati si osserva che gli uffici descritti, anche se tutti denominati “economy”, manifestano differenze notevoli.

⁷ Cfr. J. MIÑAMBRES, *La responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi, in Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. Arrieta, Venezia 2007, pp. 71-86.

⁸ Cfr. J. MIÑAMBRES, *Il Romano Pontefice garante ultimo della destinazione dei beni ecclesiastici, in Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. Conn, L. Sabbarese, Città del Vaticano 2005, pp. 431-443.

a. *Amministratore ed economo*

Probabilmente il punto più discusso per quanto riguarda l'individuazione dei responsabili dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, al meno dal punto di vista teorico, e quello che offre maggiori difficoltà di ermeneutica legale, riguarda il contenuto formale e funzionale, nonché la relativa distinzione, degli uffici di amministratore e di economo.⁹ Da una parte, come abbiamo già indicato, l'amministratore è «chi regge immediatamente la persona» giuridica (can. 1279 e c. 1023 CCEO); dall'altra, spetta all'economista «amministrare i beni della diocesi» (can. 494 § 3).¹⁰ Viene così legittimata dal testo normativo stesso la domanda su chi sia l'amministratore dei beni della diocesi e quindi chi risponda per la loro amministrazione: il Vescovo, che regge la diocesi, o l'economista? Per motivi di chiarezza espositiva, concentreremo le nostre riflessioni soprattutto sulla struttura amministrativa delle diocesi, senza però tralasciare gli altri rapporti tra amministratore ed economista previsti dal Codice di Diritto canonico, per quanto possano offrire elementi utili a capire la figura: il rapporto tra il superiore religioso e l'economista dell'istituto (o della Provincia, o della casa) del can. 636, e quello tra il rettore del Seminario e l'economista, previsto dal can. 239.¹¹

Il Codice di Diritto canonico attribuisce al Vescovo la rappresentanza della diocesi «in tutti i negozi giuridici» (can. 393 e can. 190 CCEO). Ma non stabilisce espressamente che il Vescovo sia anche l'amministratore della diocesi.¹² Invece, come abbiamo appena detto, il can. 494 § 3 stabilisce che «è

⁹ Interessa qui il contenuto "reale" delle figure al di là delle denominazioni che, talvolta, possono aggiungere confusione: non è infrequente trovare documenti che designano l'economista come amministratore, e i collaboratori dell'economista come ufficio amministrativo (vedi, ad es., *Istruzione in materia amministrativa* (2005) della Conferenza episcopale italiana, nn. 21, 24, 26, 96, ecc., anche se, in realtà, il documento distingue sempre tra economista e responsabile dell'ufficio amministrativo).

¹⁰ Come si sa, già il c. xxv del concilio di Calcedonia (a. 451) dispose di nominare un economista per ogni diocesi: «Quoniam quibusdam ecclesiis, ut rumores conperimus, praeter oeconomos episcopi facultates ecclesiasticas tractant, placuit omnem ecclesiam habentem episcopum habere et oeconomum de clero proprio, qui dispenset res ecclesiasticas secundum sententiam episcopi proprii, ita ut ecclesiae dispensatio praeter testimonium non sit, et ex hoc dispergantur ecclesiasticae facultates, et derogatio maledictionis sacerdotio provocetur. Quod si hoc minime fecerit, divinis constitutionibus subiacebit» (*Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo et al., Bologna 1991, p. 99).

¹¹ Le previsioni normative in questi casi sono più scarse e rimandano a quanto stabilito nelle norme proprie (Statuti, Costituzioni, ecc.) di ciascun istituto o seminario.

¹² Taluni testi "ufficiali" pubblicati dopo il Codice, anche se di carattere non legale, attribuiscono esplicitamente al Vescovo l'amministrazione della diocesi: il *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum successores»* della Congregazione per i Vescovi (2004) descrive la funzione del vescovo in questo ambito come «amministratore unico della diocesi» (n. 189). La stessa dicitura è adoperata anche dalla *Istruzione in materia amministrativa* (2005) della Conferenza episcopale italiana, al n. 21.

compito dell'economista (...) amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo». ¹³ Dal combinato di questi canoni, e dalla considerazione complessiva delle figure organizzative coinvolte e dei contorni dell'attività di amministrare nella Chiesa, si può dedurre che l'amministratore della diocesi è l'economista; ¹⁴ oppure, come altri hanno scritto, si potrebbe distinguere fra un amministratore ordinario, l'economista, chiamato a porre gli atti che non superino i limiti dell'amministrazione ordinaria; e un amministratore straordinario (per denominarlo in qualche modo) chiamato a porre gli atti di amministrazione che superano quella ordinaria (vale a dire, gli atti di maggiore importanza del can. 1277, e gli atti di amministrazione straordinaria, inclusi quelli assimilati all'alienazione dal can. 1295), nel qual caso l'amministratore sarebbe il Vescovo. ¹⁵

La figura delineata dal primo paragrafo del can. 636 nella descrizione dell'ufficio dell'economista di un istituto religioso (o di una provincia o comunità locale) è forse ancora meno chiara che quella dell'economista diocesano; il che appare logico se si considera che la legislazione del codice non può affrontare le diversità organizzative proprie dei differenti istituti, come risulta dalle costituzioni o statuti approvati per ciascuno. ¹⁶ In ogni

¹³ Come si può vedere nella citazione del concilio di Calcedonia riportata sopra, all'inizio dell'esigenza legale della figura dell'economista, non si cercava tanto un amministratore o qualcuno che potesse "controllare" l'agire economico del vescovo, quanto un dispensatore dei beni diocesani secondo la mente del vescovo, vale a dire qualcuno che lo aiutasse nel compito episcopale di amministrare i beni della diocesi: «oeconomum de clero proprio, qui dispenset res ecclesiasticas secundum sententiam episcoporum proprii» (cit.).

¹⁴ Cfr., ad esempio, F. COCCOPALMERIO, *commento al can. 494*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, (= *ComEx*) II, Pamplona 1996, pp. 1125-1137. In realtà, l'autore non nega che l'amministrazione spetti al Vescovo, ma sembra attribuire la funzione di "vero amministratore" all'economista: «El único modo de entender la presencia de dos administradores es considerar que el segundo administra en lugar del primero, haciendo sus veces. (...) Se podría proponer, pues, una modificación del texto en este sentido: "bona dioecesis loco Episcoporum dioecesanorum et sub eius directione administrare"» (p. 1133).

¹⁵ In questa prospettiva pare porsi V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995 (nuova ed. aggiornata e integrata a cura di A. Perlasca, Bologna 2011), pp. 176-177: «La responsabilità dell'amministrazione dei beni della diocesi ricade sul vescovo (...). Il vescovo pone gli atti di amministrazione straordinaria (...), quelli di amministrazione ordinaria di maggiore importanza (...). Lo stesso vescovo pone gli atti di alienazione, a norma del can. 1292 § 1. Il vescovo tuttavia non può ricoprire l'ufficio di amministratore dei beni della diocesi. Egli, a norma del can. 494, deve nominare un economista che ha il compito di "amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del vescovo"».

¹⁶ Cfr., tra tanti, V. DE PAOLIS, *Temporal Goods of the Church in the New Code with Particular Reference to Institutes of Consecrated Life*, «The Jurist», 43 (1983) 343-360; V. MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 3 (1990) 234-263; F. CICCIMARRA, *Normativa peculiare circa i beni degli Istituti religiosi*, «Euntes docete», 43 (1990) 323-360.

caso, l'economista religioso è un ufficio obbligatorio («ci sia») stabilito «per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore» (§ 1) e, di conseguenza, gli economisti religiosi devono presentare «all'autorità competente il rendiconto dell'amministrazione da loro condotta» (§ 2). Come risulta dal canone, la posizione relativa di responsabilità tra l'economista e il Superiore potrebbe essere interpretata almeno in due modi principali, senza stravolgere l'impianto generale dell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

In primo luogo, il can. 636 può essere interpretato nel senso di un'assegnazione di autonomia all'economista tale da giustificare la rendicontazione (non prevista per l'economista diocesano) allo stesso Superiore che dirige l'amministrazione; in questa ipotesi, la figura dell'economista si avvicina molto all'amministratore e la figura del Superiore all'Ordinario che riceve il rendiconto, secondo il can. 1287 § 1, quasi come il rapporto che vi è tra un parroco e il suo Vescovo, ma con la differenza importante che il parroco è amministratore della parrocchia, non della diocesi, e invece l'economista dell'istituto amministra i beni dell'intero istituto e non di una parte di esso.

Ma lo stesso canone potrebbe essere interpretato anche sulla scia di quanto esposto a proposito del rapporto tra Vescovo ed economista diocesano. Vale a dire, l'amministratore rimarrebbe il Superiore («chi regge immediatamente la persona» giuridica, secondo il can. 1279 § 1), con l'aiuto del proprio consiglio, mentre l'economista porrebbe gli atti necessari per la gestione dei beni dell'istituto che in realtà è amministrato dal Superiore.¹⁷

Per quanto riguarda l'ufficio dell'economista del Seminario, le prescrizioni legali sono ancora meno esplicite nella sua descrizione. Il can. 239 § 1 lo menziona tra gli uffici obbligatori nei seminari e poi, nel § 3, richiede che «negli statuti del seminario siano stabilite le modalità secondo cui gli altri moderatori, gli insegnanti e anche gli stessi alunni possano condividere la responsabilità del rettore, soprattutto per quanto riguarda la disciplina». Perciò, nelle singole fattispecie occorrerà studiare gli statuti del seminario per determinare chi sia responsabile dell'amministrazione dei suoi beni, ma sembra legittimo presupporre che, in linea con l'ermeneutica generale della responsabilità sui beni ecclesiastici da amministrare, i beni del seminario siano amministrati dal rettore, con l'aiuto degli altri uffici previsti.¹⁸

In definitiva, sembra possibile affermare che nell'ermeneutica del Codice di Diritto canonico il responsabile dell'amministrazione dei beni ecclesiastici sia colui che «regge immediatamente» la persona giuridica titolare degli stessi, come stabilito dal can. 1279. Gli altri uffici che aiutano l'amministratore nello svolgere il suo compito risponderanno delle concrete funzioni lo-

¹⁷ Cfr. F.G. MORRISSEY, *commento al can. 636*, in *ComEx*, II, p. 1596.

¹⁸ Cfr. D. CITO, *commento al can. 239*, in *ComEx*, II, pp. 232-235.

ro affidate, ma non saranno responsabili dell'amministrazione della persona giuridica perché tale funzione non spetta loro.

b. *Partecipazione dei consigli nell'amministrazione dei beni*

Come abbiamo già detto, il can. 1280 richiede che «ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti». Vale a dire, l'amministratore dei beni ecclesiastici deve essere aiutato dal suo consiglio, che si assume la responsabilità di offrire il proprio parere nei diversi aspetti che riguardano la sua funzione di amministrare.¹⁹ Tali pareri sono richiesti da norme specifiche che esigono talvolta che il consiglio sia ascoltato, talaltra che offra il suo consenso per atti determinati (cfr., ad esempio, can. 1277). Sono anche chiamati a partecipare alla conformazione degli atti di amministrazione altri organi collegiali come il consiglio presbiterale (cfr. can. 1263), il collegio dei consultori (cfr. can. 1277, 1292) o il consiglio di un Superiore di un Istituto religioso (cfr. can. 638 § 3).²⁰

Gli interventi dei diversi organi collegiali nell'amministrazione dei beni ecclesiastici comportano una qualche difficoltà di classificazione giuridica per quanto i collegi non pongono gli atti di amministrazione o di gestione;²¹ il loro compito si concretizza in una collaborazione consultiva (mediante pareri o anche con l'espressione del proprio consenso, secondo quanto previsto dal can. 127 § 1), che tuttavia spesso è imprescindibile per garantire la validità degli atti, come capita nelle alienazioni del can. 1292, negli atti di amministrazione straordinaria della diocesi, a norma del can. 1277, ecc.²² Per questo motivo, i consigli chiamati a collaborare alla realizzazione degli atti di amministrazione dei beni ecclesiastici assumono una responsabilità che potrebbe essere denominata di "collaborazione attiva" nella produzione degli atti stessi, ma non sono veri amministratori e pertanto non rispondono dell'amministrazione dei beni della persona giuridica cui offrono la propria collaborazione.

¹⁹ Cfr. C. BEGUS, *Responsabilità patrimoniale degli organi canonici di consultazione*, in *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano 2010, pp. 183-200.

²⁰ Cfr. J.I. ARRIETA, *La colegialidad en la gestión del patrimonio eclesiástico*, «Ius canonicum», 53 (2013), pp. 493-515.

²¹ Cfr. G. GHIRLANDA, *Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (c. 127 CIC)*, «Periodica», 90 (2001), pp. 225-272.

²² In riferimento specifico alle diocesi, Arrieta descrive gli organi collegiali consultivi come «organismos colegiados de representación moral de las componentes subjetivas de la porción del Pueblo de Dios que, en base a la corresponsabilidad sacramental del bautismo o del orden sagrado, participan institucionalmente conforme al Derecho y en forma consultiva en la acción pastoral de gobierno que corresponde al Obispo diocesano» (J.I. ARRIETA, *Órganos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, «Ius Canonicum», 34 [1994] 592).

Riesce però difficile precisare l'eventuale responsabilità giuridica che possa derivare al collegio (consiglio per gli affari economici, collegio dei consultori, consiglio presbiterale, ecc.) che con il suo intervento permetta il perfezionarsi di un atto (o di un'omissione) di amministrazione che arrechi danni alla persona giuridica. Danno che potrebbe verificarsi non soltanto per l'azione di emettere un parere o di acconsentire o meno alla realizzazione di un atto, ma eventualmente anche con l'omissione dell'uno o dell'altro. Certamente, sarà difficile far accertare la responsabilità per l'espressione di un parere non vincolante, in quanto la legge stessa lascia alla discrezionalità dell'autore dell'atto seguire o meno tale parere.²³ Se invece si richiede il consenso del collegio, allora la responsabilità di questo potrà essere maggiore.

In un'ipotesi di responsabilità di un collegio che deve emettere un parere per la realizzazione di un atto di amministrazione, occorrerebbe in primo luogo stabilire se il collegio risponde come organo autonomo all'interno della persona giuridica, o se la responsabilità sia da addebitare al soggetto "personificato" (alla stessa persona giuridica), oppure alle persone fisiche che compongono il consiglio,²⁴ e, in tal caso, se solidalmente o in altri modi. Poi bisognerà accertare anche la "legittimazione attiva", cioè chi possa richiedere la responsabilità per l'operato dei consigli.

Se, ad esempio, il consiglio diocesano per gli affari economici non dà il proprio consenso per mettere in opera un atto di amministrazione straordinaria proposto dal Vescovo (cfr. can. 1277) e, col passare del tempo, viene dimostrato che la tempestiva realizzazione di tale atto avrebbe evitato dei danni economici che la diocesi deve ora affrontare, potrebbe il Vescovo, rappresentante della diocesi (cfr. can. 393), agire nei confronti dei membri del consiglio? A noi sembra che l'unica via praticabile in un'ipotesi di questo tipo sarebbe l'azione di risarcimento dei danni che trae origine dal can. 128. Ad ogni modo, la responsabilità del consiglio sarebbe, per così dire, "interna" alla diocesi, non opponibile da terzi, che soltanto potranno rivolgersi contro la diocesi stessa.

c. La comunità che configura la persona giuridica

Molte persone giuridiche canoniche sono costituite su di una base comunitaria, vale a dire, la persona (il soggetto personificato) esprime giuridicamente una comunità di fedeli: «la diocesi è la porzione del popolo di Dio»

²³ Scrive Baura: «il consiglio, proprio perché "consiglio", non vincola l'autorità emanante l'atto, la quale rimane perciò l'unica responsabile dell'atto stesso» (E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013, p. 122).

²⁴ Questa possibilità non sembra molto coerente con il precetto del can. 127 che distingue l'intervento collegiale da quello richiesto a più persone singolarmente; cfr. M. THÉRIAULT, *commento al can. 127*, in *ComEx*, 1, pp. 830-834.

(can. 369); «la parrocchia è una determinata comunità di fedeli» (can. 515 § 1); ecc. In tali casi, sembra logico attribuire anche alla comunità dei fedeli, comunque determinata, una certa responsabilità nell'amministrazione dei beni temporali del soggetto giuridico che essa stessa costituisce. Di fatti, l'origine battesimale della corresponsabilità di tutti i fedeli nella costruzione della Chiesa e nell'evangelizzazione comporta delle manifestazioni essenziali nella vita di ciascuno dei componenti la comunità (diocesana o parrocchiale o altre) che possono costituire anche delle esigenze di giustizia e, in tal senso, rilevare giuridicamente. In questo ambito, si potrebbe ascrivere una certa responsabilità giuridica ai membri delle comunità che costituiscono la base di persone giuridiche canoniche, nei confronti della comunità stessa e delle sue diverse manifestazioni vitali, tra le quali quella dell'amministrazione dei suoi beni.

La determinazione legale degli estremi di una tale responsabilità nei confronti dell'amministrazione dei beni non appare facile (talvolta si parla di responsabilità "diffusa").²⁵ Se poi si aggiunge la difficile coercibilità delle decisioni giurisprudenziali dei tribunali ecclesiastici in materia economica (non ci sono gli strumenti di polizia o di altri tipi che consentano di "forzare" l'esecuzione delle sentenze) appare evidente che l'esigibilità concreta della responsabilità che stiamo prospettando rimane quanto meno problematica. E tuttavia, ciò non toglie che non si possa parlare di una vera dimensione di giustizia della corresponsabilità battesimale di tutti i fedeli che, tra i vari altri aspetti, rileva anche per l'amministrazione dei beni ecclesiastici.

2. ATTIVITÀ PER LE QUALI RISPONDONO GLI AMMINISTRATORI DI BENI

Stabiliti i soggetti che si assumono delle responsabilità nella gestione ed amministrazione dei beni ecclesiastici, procediamo adesso ad inquadrare meglio le attività che sono chiamati a svolgere nell'adempimento del loro ruolo di amministrazione e per le quali rispondono.

Nella gestione del patrimonio ecclesiastico possono essere individuate una serie di attività necessarie affinché i beni adempiano alle funzioni che giustificano il loro impiego. Il primo paragrafo del can. 1254 riassume tali attività con l'uso di quattro verbi: «acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali».²⁶ Ogni attività in questo ambito comporta la con-

²⁵ Di recente, d'Arienzo ha preso in considerazione questo tipo di responsabilità in riferimento al Diritto canonico, chiamandola "responsabilità partecipata" (cfr. M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzioni nel Diritto canonico*, Cosenza 2012, pp. 175-189).

²⁶ L'originale latino evita il verbo «possidere», di lunga tradizione giuridica e di senso tecnico abbastanza preciso, ed elenca le attività da compiere sui beni così: «acquirere, retinere, administrare et alienare».

seguinte responsabilità, tanto da parte del titolare dei beni (la persona giuridica) quanto da parte degli organi che agiscono in ogni caso, come abbiamo già visto nella parte precedente. In termini generali, potremmo elencare le attività generatrici di responsabilità giuridica canonica degli amministratori di beni ecclesiastici, nei seguenti punti:

- a. la garanzia di destinazione dei beni ecclesiastici. L'attività di garantire la destinazione di tutte le risorse alle finalità della persona giuridica forse non è la prima che viene in mente quando si pensa alle responsabilità degli amministratori, ma è imprescindibile. La tendenza finalistica (teleologica) dei beni costituisce l'unica giustificazione del loro impiego, come abbiamo visto dal can. 1254. Ogni atto di acquisto di un bene, di amministrazione, di protezione, di alienazione, ecc., posto da un amministratore si giustifica in virtù della sua destinazione alle finalità della persona giuridica. Le garanzie di procedura stabilite per alcuni atti non tolgono questa prima esigenza dell'amministrazione nell'ordinamento canonico, in modo che un atto posto con tutte le garanzie legali potrebbe essere illecito se non congruente con le finalità della persona giuridica amministrata. Per questo motivo, l'attività più importante degli amministratori dei beni ecclesiastici è quella che garantisce la loro (dei beni) destinazione ai fini previsti dalla legge. E perciò, tale attività di garanzia, molto vicina alla rappresentanza legale dell'entità, anche se distinta da essa, diventa la prima responsabilità degli amministratori.²⁷
- b. la direzione dell'amministrazione. Spetta all'amministratore ottenere un uso efficace ed efficiente delle risorse che gli sono affidate. Spesso dovrà dirigere l'amministrazione dei beni della persona giuridica non soltanto con gli strumenti adoperati abitualmente nella *governance* delle entità, ma anche con veri e propri atti di potestà, atti amministrativi in senso pieno.²⁸ Rientrano in questa attività degli amministratori, ad esempio, la convocazione dei consigli che devono aiutarlo nel compimento delle sue funzioni e quanto riguarda la messa in opera delle

²⁷ Condividono in modi diversi questa responsabilità altri uffici ecclesiastici che partecipano al governo dei beni anche se, in senso proprio, non li amministrano. Per alcuni spunti sulla responsabilità in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici degli uffici di Romano Pontefice e di Vescovo diocesano, cfr. i miei studi: *Il Romano Pontefice garante ultimo della destinazione dei beni ecclesiastici*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. Conn, L. Sabbarese, Città del Vaticano 2005, pp. 431-443; *La responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. Arrieta, Venezia 2007, pp. 71-86.

²⁸ Sui diversi sensi del termine "amministrazione" cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota «La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici», «Communicatio-nes», 36 (2004), pp. 24-32.

decisioni da loro prese; il coordinamento degli uffici che gestiscono i diversi movimenti dei beni, dal controllo delle fatture alle scadenze, dai pagamenti in sospeso ai debiti, ecc.; il controllo aggiornato della realizzazione del bilancio consuntivo e la redazione di una rappresentazione contabile della gestione che sia fedele, chiara e tempestiva; la realizzazione delle misure necessarie alla conservazione del patrimonio nella disponibilità della persona giuridica, mediante gli strumenti amministrativi o privati, di diritto canonico o non, le iscrizioni registrali, i contratti assicurativi, ecc. che si rendano necessari in ogni singolo caso. Se l'amministratore, in virtù del proprio ufficio, è anche titolare di potestà di governo (il Vescovo diocesano, i Superiori religiosi, ecc.), la direzione dell'amministrazione della persona giuridica può comportare la realizzazione di atti di potestà sia legislativa²⁹ che esecutiva o giudiziaria.³⁰

- c. la contrattazione. Alcuni canoni del Codice di Diritto canonico (can. 1286, 532, 393) permetterebbero l'assegnazione della capacità "negoziabile" della persona giuridica al suo amministratore. Ogni contratto della persona giuridica di contenuto "economico" rientra nella responsabilità dell'amministratore con tutte le sue conseguenze, uguali a quelle che si produrrebbero nell'ordinamento del luogo (cfr. can. 1290).³¹ Nel caso specifico delle diocesi, anche se il can. 1278 non contempla espressamente la possibilità di assegnare la conclusione dei contratti all'economista, il tenore generale del can. 494 § 3 sembrerebbe permetterlo, con l'adeguato atto di procura.³² Nelle diocesi in cui si sia provveduto in questo modo viene resa più difficile l'individuazione del soggetto cui verrebbe attribuita la responsabilità contrattuale se non dovesse rispondere la persona giuridica: il Vescovo o l'economista.

²⁹ Ad esempio, l'imposizione di un tributo diocesano fatta mediante decreto generale: cfr. J. MIÑAMBRES, *Il tributo diocesano ordinario come strumento di governo*, in *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica «Pastores gregis»*, a cura di A. Cattaneo, Venezia 2005, pp. 121-135.

³⁰ Cfr. J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, 2° ed. riveduta, aggiornata ed ampliata, Milano 2008, p. 165.

³¹ In materia di contratti, dato il rinvio generale alla legislazione del luogo operato dal can. 1290 (e dal parallelo can. 1034 CCEO), tranne le pochissime specificazioni canoniche, le conseguenze giuridiche delle attuazioni delle parti sono le stesse nell'ordinamento della Chiesa e in quelli degli Stati (cfr. J. MIÑAMBRES, *La remisión de la ley canónica al derecho civil*, Roma 1992). Sui contratti in Diritto canonico, cfr. T. BLANCO, *La noción canónica de contrato. Estudio de su vigencia en el CIC de 1983*, Pamplona 1997.

³² L'economista potrebbe porre «los actos formales, poniendo su propia firma. En este (...) caso, el ecónomo debe recibir del obispo diocesano apoderamiento para actuar. (...) [En este] caso el ecónomo, en virtud de su apoderamiento, firma también la escritura notarial» (F. COCCOPALMERIO, *commento al can. 494*, in *ComEx*, II, pp. 1133-1134).

Queste sono le “attività” principali che gli amministratori compiono in quanto amministratori di beni ecclesiastici. Non abbiamo preso in considerazione quelle altre che riguardano la vigilanza e il controllo che vengono attribuiti dal legislatore canonico agli Ordinari (can. 1276), perché sebbene queste attività riguardino i beni ecclesiastici e appartengano ad un ufficio cui viene attribuita anche l’amministrazione di altri beni, tuttavia appaiono come attività da compiere nei confronti di beni dei quali non si è amministratori, come attività che potrebbero essere denominate “esterne” all’amministrazione e alla persona amministrata.

3. CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI BENI ECCLESIASTICI

Stabilito nelle pagine precedenti chi risponde giuridicamente per l’amministrazione dei beni ecclesiastici e per quali attività su di essi, occorre adesso determinare quali siano le conseguenze dell’adempimento o dell’inadempimento degli atti da parte dei soggetti coinvolti nell’amministrazione.

La misura generale della responsabilità degli amministratori dei beni ecclesiastici viene espressa dal can. 1284 § 1 (can. 1028 § 1 CCEO) nei termini della «diligenza di un buon padre di famiglia», criterio tradizionale in questa materia ripreso anche da molte legislazioni civili.³³ Se dall’agire dell’amministratore derivasse danno per altri, esso dovrà essere riparato dalla persona individuata secondo i criteri stabiliti dal can. 1281 (la stessa persona giuridica o l’amministratore). Ad ogni modo, come abbiamo già indicato, il legislatore canonico stabilisce che chiunque, con qualsiasi «atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all’obbligo di riparare il danno arrecato» (can. 128). Quindi, il legislatore cerca soprattutto di risolvere i momenti di conflittualità o di crisi che possano derivare dall’amministrazione mediante la determinazione del “chi” e del “quanto”. Ma conviene non perdere di vista il quadro generale indicato dal can. 1284: la diligenza del buon padre di famiglia. In questo contesto, tutte le prescrizioni legali relative all’amministrazione dei beni ecclesiastici, e soprattutto quelle espresse dal can. 1284 § 2, servono a delineare in qualche modo la responsabilità “positiva” dell’amministratore.³⁴ Tuttavia, conviene esaminare brevemente il

³³ Cfr. ad es., art. 1176 del Codice civile italiano del 1942, art. 1094 Codice civile spagnolo, ecc.

³⁴ F.S. Salerno, grande giurista ed esperto di questioni relative all’amministrazione dei beni ecclesiastici, era solito denominare questo canone (1284 § 2) il “decalogo dell’amministratore”. Il *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum successores”* della Congregazione per i Vescovi (2004), oltre ad esplicitare alcune conseguenze del criterio generale del buon padre di famiglia, offre altri criteri positivi per l’amministrazione dei beni ecclesiastici: a) *Il criterio di competenza pastorale e tecnica*; b) *Il criterio di partecipazione*; c) *Il criterio ascetico*; d) *Il criterio apostolico*. Cfr. anche V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995 (nuo-

quadro legale previsto dall'ordinamento canonico per le situazioni di "crisi" nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Il can. 1281, al terzo paragrafo, prevede due fattispecie diverse: la realizzazione di un atto invalido e quella di un atto illegittimo, anche se valido. Implicitamente, quindi, si può dedurre chi risponda per gli atti validi.³⁵

- a. «La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori». Nell'ipotesi di atto invalido posto dall'amministratore, dunque, risponde lui stesso personalmente. La persona giuridica soltanto si assume le conseguenze di tale atto «quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio».
- b. La persona giuridica risponde, invece, «degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori», ma ritiene la titolarità della «azione o il ricorso (...) contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni».
- c. Come conseguenza di queste previsioni legali si deduce che la persona giuridica stessa risponde per gli atti di amministrazione posti legittimamente dagli amministratori.

Il regime della responsabilità canonica per gli atti di amministrazione viene espresso in questi termini nel can. 1281 che, logicamente, come dicevamo, va completato con quanto disposto in generale dal can. 128. Ora, appare anche chiaramente dalla legge canonica la rilevanza della legge "civile", nel senso di "non canonica" in questa materia. Basti pensare alla già menzionata responsabilità contrattuale degli amministratori: il can. 1290 prevede esplicitamente che «le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti (...) siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti». Certamente, parte importante delle norme riguardanti i contratti nei diversi ordinamenti giuridici viene dedicata all'individuazione della responsabilità tra i contraenti. Perciò, tranne le eventuali contrarietà di queste norme al diritto divino³⁶ o le fattispecie per le quali l'ordinamento canonico ha emanato norme specifiche, il giudice canonico individuerà le responsabilità contrattuali applicando

va ed. aggiornata e integrata a cura di A. Perlasca, Bologna 2011), p. 167; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2007, pp. 186-192; J.-P. SCHOUPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, 2° ed. riveduta, aggiornata ed ampliata, Milano 2008, p. 151.

³⁵ Per un buon riassunto recente delle considerazioni dottrinali sull'esistenza, la validità e l'efficacia degli atti giuridici nell'ordinamento canonico, cfr. E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013, pp. 106-117.

³⁶ Ci siamo occupati di alcuni aspetti della problematicità di questa limitazione legale nel nostro articolo: *Il diritto divino come limite al rinvio normativo nell'ordinamento canonico*, in *Ius divinum. Atti del XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico (Venezia 17-21 settembre 2008)*, a cura di J.I. Arrieta, coord. C.-M. Fabris, Venezia 2010, pp. 501-512.

le leggi “civili” del territorio.³⁷ Per questo gioco delle fonti, l’amministratore di beni ecclesiastici assume nell’ordinamento canonico, vale a dire nei confronti della Chiesa, la responsabilità contrattuale stabilita dalla legge civile del territorio.³⁸ La complessità dell’individuazione della responsabilità può diventare ancora più importante laddove per accordi tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche siano applicabili altre previsioni normative o di collegamento tra gli ordinamenti.³⁹

In talune circostanze, il legislatore ha previsto la sottoscrizione di contratti di assicurazione da parte degli amministratori (cfr. can. 1284 § 2, 1°), in modo tale che il pagamento per i danni in essi previsti sia fatto dall’assicuratore, anche se la responsabilità rimane della persona giuridica oppure dell’amministratore, secondo le norme già viste. Anche tutte le altre previsioni del secondo paragrafo del can. 1284, come dicevamo prima e come stabilisce espressamente il paragrafo primo dello stesso canone, determinano ambiti di responsabilità dell’amministratore. Non ci fermiamo adesso a studiare tali responsabilità ad una ad una, ma non possiamo non ribadire la necessità di non dimenticarle quando si traccia il quadro generale della responsabilità dell’amministratore dei beni ecclesiastici.

Un regime di responsabilità giuridica canonica peculiare, anche se molto simile a quello generale descritto sopra, è previsto per gli istituti religiosi dal

³⁷ Sul rinvio normativo nell’ordinamento canonico, cfr. G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell’ordinamento canonico. In particolare la canonizzazione legum civilium*, Milano 1998; C. MINELLI, *La canonizzazione delle leggi civili e la codificazione postconciliare. Per un approccio canonistico al tema dei rinvii tra ordinamenti*, «Periodica» 85 (1996), pp. 445-487; J. MIÑAMBRES, *La remisión de la ley canónica al derecho civil*, Roma 1992; J. MIÑAMBRES, *Análisis de la técnica de la remisión a otros ordenamientos en el Código de 1983*, «Ius canonicum», 32 (1992), pp. 713-749.

³⁸ Data l’indeterminatezza di questo elemento di collegamento (il territorio), l’individuazione concreta della norma applicabile può essere complicata in alcune circostanze, come illustra la dottrina canonica in argomento (gli autori citati nella nota precedente e quegli altri da loro richiamati) e come dimostra la storia del Diritto internazionale privato. Le regole del *locus rei sitae* o della nazionalità delle parti o del luogo dove si celebra il contratto vengono sempre più messe in discussione dalla facilità di accordi contrattuali multinazionali, sia per l’origine e la residenza delle parti, sia per i luoghi dove la cosa viene prodotta o distribuita, sia anche per l’abbondanza di contratti “telematici”. Il CCEO, al can. 1034 precisa che si tratta del «territorio dove si stipula il contratto», ma anche questa specificazione non risolve tutti i dubbi.

³⁹ Ad esempio, la legislazione concordataria può prevedere la validità civile delle norme canoniche in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici. In tale ipotesi, l’amministratore risponde anche davanti alla società civile per l’adempimento delle leggi canoniche. Il caso più rilevante è quello dell’Italia, cfr. A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, 2° ed., Milano 2013; P. CAVANA, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell’amministrazione degli enti ecclesiastici*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. Arrieta, Venezia 2007, pp. 273-298.

can. 639:⁴⁰ risponde la persona giuridica per i debiti contratti a suo nome (§ 1) da un membro che agisce con mandato dell'istituto (§ 2); ma «si può sempre intentare un'azione contro colui il cui patrimonio si è in qualche misura avvantaggiato in seguito a quel contratto» (§ 4). Anche se la dicitura legale non è chiara, sembra che il canone stabilisca la responsabilità dell'istituto nella misura del beneficio riportato da un atto di amministrazione posto da uno dei suoi membri, mentre risponde personalmente il singolo nella misura del lucro personale ottenuto con lo stesso atto.⁴¹

L'altro canone cui abbiamo fatto riferimento nell'accennare alla soluzione legale delle «crisi di responsabilità» è quello che riguarda il risarcimento dei danni, che stabilisce che «chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato» (can. 128 e can. 935 CCEO).⁴² Il legislatore focalizza qui non tanto l'agire del soggetto quanto le conseguenze dei suoi atti: chi causa un danno deve riparare.⁴³ L'amministratore ecclesiastico può incorrere nell'obbligo di riparare i danni provocati dal suo agire con dolo o con colpa (non soltanto eventuali danni economici, ma anche fisici, morali, spirituali, ecc.⁴⁴). L'esigenza dell'imputabilità del dolo o della colpa a chi pone l'atto illegittimo pare eliminare dall'orizzonte dell'ordinamento canonico la possibilità della cosiddetta responsabilità oggettiva.⁴⁵

Oltre alle attività già riferite, l'amministratore di beni ecclesiastici potrebbe anche commettere delitti nell'esercizio delle sue funzioni. In tal caso risponderebbe davanti alla Chiesa penalmente. Il Codice del 1983 ha tipizzato alcuni delitti che possono essere commessi da chi ricopre il ruolo di amministratore di beni ecclesiastici, cui noi accenniamo soltanto brevemente.

⁴⁰ Cfr. F.G. MORRISEY, *commento al can. 639*, in *ComEx*, II, pp. 1607-1609.

⁴¹ Cfr. J.A. RENKEN, *Church Property. A Commentary on Canon Law Governing Temporal Goods in the United States and Canada*, Ottawa 2009, pp. 355-356. La responsabilità giuridica canonica dei religiosi (dei singoli, dei superiori e degli istituti) viene in qualche modo mediata dal voto di povertà (can. 600) e dall'obbligo della testimonianza «in certo modo collettiva di carità e di povertà» (can. 640). Ma la considerazione di questi aspetti ci distrarrebbe dall'oggetto principale del nostro studio.

⁴² Cfr. F.S. SALERNO, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (c. 128 c.j.c.) (Obbligo della riparazione del danno nel Codex'83)*, in *L'atto giuridico nel Diritto canonico*, Città del Vaticano 2002, pp. 317-373.

⁴³ Gli strumenti offerti dalla legge canonica per riparare i danni sono, principalmente, un'azione di riparazione dei danni (can. 1729-1731), la possibilità di un accordo extra giudiziario (can. 1713-1716), o il ricorso gerarchico (can. 1732-1739) e l'eventuale contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica (art. 123 § 2 *Pastor bonus*): cfr. M. THÉRIAULT, *commento al can. 128*, in *ComEx*, I, pp. 835-836.

⁴⁴ Cfr. M. THÉRIAULT, *commento al can. 128*, in *ComEx*, I, p. 835.

⁴⁵ Cfr. E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013, p. 74. Con una visione più attenta al diritto penale italiano, cfr. anche. M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzioni nel Diritto canonico*, Cosenza 2012, pp. 89-92.

- a. Il can. 1375⁴⁶ comprende nella descrizione dei fatti che portano alla possibile imposizione di “una pena giusta” (indeterminata nel testo del canone per quanto riguarda il suo contenuto e potestativa, in quanto non si prescrive che sia imposta) l’impedimento all’uso legittimo dei beni sacri o degli altri beni ecclesiastici.⁴⁷ L’amministratore dei beni di una persona giuridica pubblica potrebbe incorrere in questo delitto se impedisse l’uso legittimo dei beni in generale e dei beni che amministra in particolare, il che può risultargli più facile che ad altri fedeli.⁴⁸ La fattispecie delittuosa pare includere l’impedimento all’uso di beni ecclesiastici qualsiasi, in particolare le cose sacre, ma sembra escludere l’impedimento dell’uso legittimo dei beni sacri che non siano ecclesiastici.⁴⁹
- b. L’alienazione di beni ecclesiastici «senza la debita licenza» deve essere punita «con giusta pena» (can. 1377). Evidentemente questo delitto può essere commesso soltanto dagli amministratori dei beni ecclesiastici e riguarda esclusivamente l’alienazione in senso stretto (cfr. can. 1291). La fattispecie descrittiva del delitto non comprende gli altri atti assimilati all’alienazione dal can. 1295,⁵⁰ o da altri canoni che non riguardano alienazioni in senso proprio (come sarebbe, ad esempio, il caso degli affitti del can. 1297).
- c. L’amministratore di beni ecclesiastici può incorrere anche nel delitto di abuso d’ufficio (abuso dell’incarico, dice il testo legale: *munere abutens*) e, talvolta, anche in quello di abuso di potere o «della potestà ecclesiastica» (cfr. can. 1389 § 1). La stessa norma del Codice prevede la commissione di delitto colposo («per negligenza colpevole») di abuso di potestà che causa danno ad altri, sia per l’emanazione di un atto di potestà dannoso, sia anche per l’omissione della sua emanazione (cfr. can. 1389 § 2).⁵¹ I delitti tipizzati in questo canone possono essere commessi anche dagli economisti o da altri collaboratori, pur quando non siano amministratori in senso proprio, in quanto abbiano un *munus publicum* nella Chiesa.
- d. Sono puniti anche dall’ordinamento canonico i delitti di ricatto e corruzione, sia attiva che passiva. Gli amministratori sono più esposti di

⁴⁶ Cfr. can. 1447 § 2 CCEO.

⁴⁷ Cfr. A. MARZOA, *commento al can. 1375*, in *ComEx*, IV, pp. 518-520.

⁴⁸ Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996, p. 292.

⁴⁹ Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Città del Vaticano 2000, pp. 318-319.

⁵⁰ Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *commento al can. 1377*, in *ComEx*, IV, pp. 524-525. Sembra difendere l’opinione contraria V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Città del Vaticano 2000, p. 320.

⁵¹ Cfr. A. MARZOA, *commento al can. 1389*, in *ComEx*, IV, pp. 561-563.

altri fedeli alla commissione di questi delitti: «Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena; così chi accetta i doni e le promesse» (can. 1386).⁵² Il delitto sarebbe consumato anche nell'ipotesi in cui non si ottiene l'obbiettivo prefissato da chi cerca di corrompere.⁵³

- e. Esiste anche il delitto di «chi profana una cosa sacra, mobile o immobile» (can. 1376), che comporta una pena obbligatoria anche se indeterminata.⁵⁴ Qui non si tratta di un delitto che possano commettere soltanto gli amministratori di beni ecclesiastici. Tuttavia, dato che molte volte viene ad essi affidata la funzione di garantire un uso proprio e riverente degli oggetti e dei luoghi sacri che appartengono alla persona giuridica che amministrano, hanno più facilità di profanarle e, in qualche modo, assumono una peculiare responsabilità di evitare le profanazioni. La profanazione di luoghi sacri si ha «se in essi si compiono con scandalo azioni gravemente ingiuriose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo sono tanto gravi e contrarie alla santità del luogo da non essere più lecito esercitare in essi il culto finché l'ingiuria non venga riparata con il rito penitenziale, a norma dei libri liturgici» (can. 1211).

Si potrebbe far riferimento ad altri delitti che hanno un qualche rapporto con l'amministrazione dei beni ecclesiastici, come la simonia (cfr. can. 1380) o il profitto illegittimo dalle elemosine di Messe (cfr. can. 1385), ma queste fattispecie non si rivolgono alla protezione dei beni temporali o del buon uso della funzione pubblica; cercano soprattutto la protezione di beni "non temporali", i sacramenti.

4. RESPONSABILITÀ GIURIDICA E CORRESPONSABILITÀ

Torniamo al già accennato rapporto tra la responsabilità degli amministratori dei beni ecclesiastici e la corresponsabilità di tutti i fedeli nella missione della Chiesa. Quando si riflette sulla responsabilità in senso "positivo" (il «buon padre di famiglia») degli amministratori, non si può evitare di prendere in considerazione il rapporto che si instaura tra loro e la comunità dei fedeli. Da quando il Concilio Vaticano II ha chiarito la partecipazione di tutti i fedeli al sacerdozio di Cristo in forza del battesimo,⁵⁵ si parla anche del necessario coinvolgimento di ciascuno nella missione della Chiesa e si adopera

⁵² Cfr. A. CALABRESE, *commento al can. 1386*, in *ComEx*, IV, pp. 554-556.

⁵³ Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Città del Vaticano 2000, p. 339.

⁵⁴ Cfr. A. MARZOA, *commento al can. 1376*, in *ComEx*, IV, pp. 521-523.

⁵⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 10.

la nozione di corresponsabilità.⁵⁶ In quanto tale missione esige l'utilizzo di beni temporali, tutti i fedeli, corresponsabilmente, sono chiamati a procurarli e ad usarli responsabilmente. Gli amministratori partecipano con un ruolo specifico a questa funzione di tutti i battezzati, ma devono ricordare il diritto di tutti i fedeli di partecipare, ognuno dal proprio "posto" e secondo la propria condizione giuridica, al reperimento e alla destinazione dei beni necessari per la missione. Per questo motivo, l'amministratore risulta responsabile (nel mondo dell'economia e della "governance" piace dire "accountable") della propria gestione dei beni temporali davanti alla comunità che costituisce il sostrato della personalità titolare di essi.⁵⁷

La consapevolezza responsabile dell'"accountability" davanti alla comunità dei fedeli comporta un modo di agire dell'amministratore improntato alla necessaria trasparenza nell'uso e nella destinazione dei beni amministrati, alla partecipazione dei fedeli nei modi, negli istituti e secondo i percorsi previsti per la produzione degli atti, all'esercizio del ministero ecclesiale ricevuto in chiave di servizio, soprattutto da parte di chi presiede una comunità, ecc. È senz'altro difficile tradurre questa responsabilità in concrete misure legali ed economiche, che possano rendere efficace la protezione della posizione giuridica soggettiva della comunità titolare dei beni ecclesiastici affidati all'amministratore, ma pare che una riflessione seria sulla responsabilità dell'amministratore non possa fare a meno di enunciarla come uno dei corollari del criterio legale principale in questa materia: «la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284 § 1). In fondo, la responsabilità dell'amministratore di beni ecclesiastici nell'ordinamento canonico consiste nel garantire quella diligenza.

⁵⁶ «Idea maestra del Concilio» la chiamò il Card. Suenens nel 1968 (L.J. SUENENS, *La corresponsabilité dans l'Église d'aujourd'hui*, Paris 1968, p. 7).

⁵⁷ È chiaro che qui si sta pensando soprattutto e principalmente alla struttura gerarchica della Chiesa. Vi sono anche nell'ordinamento canonico non pochi soggetti di carattere "fondatizio" che non poggiano su una comunità di fedeli. Inoltre, potrebbero esserci dei soggetti di tipo "corporativo" o "associativo", cioè costituiti su un gruppo di persone fisiche, che non rispondano alla struttura comunitaria qui delineata (si pensi, ad es., agli istituti di vita consacrata, o alle federazioni e confederazioni di entità diverse, ecc.). Ci pare, però, che in queste altre ipotesi di soggetti canonici la "accountability" davanti ai titolari dei beni sia più evidente; invece, nelle strutture a base comunitaria conviene ribadirla perché storicamente non è stata sempre percepita. Fino al Codice del 1983, il proprietario delle parrocchie era spesso il beneficio parrocchiale. Oggi, la parrocchia è una comunità di fedeli e il titolare della proprietà dei suoi beni è la persona giuridica costituita su tale comunità.